

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIULIO ANDREOTTI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
SALVI ed altri: Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2901)	289
PRESIDENTE	289, 291
BOTTARELLI PIER GIORGIO	291
SALVI FRANCO, <i>Relatore</i>	289

La seduta comincia alle 10.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione della proposta di legge Salvi ed altri: Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge

d'iniziativa dei deputati Salvi, Giuliano, Ajello, Pasquini, Alberini, Gunnella, Biondi, Cuojati, Bonalumi, Mondino: « Modifiche alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo ».

L'onorevole Franco Salvi ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO SALVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sulla proposta di legge presentata da me insieme ai rappresentanti di tutti i gruppi ci è pervenuto il parere delle Commissioni bilancio e affari costituzionali. La prima ha espresso parere favorevole « a condizione che il servizio prestato dai volontari sia valutato come non di ruolo, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia, prevedendo, altresì, ai fini pensionistici l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria ». La seconda ha espresso parere favorevole a condizione che l'articolo 2 venga adeguato alle norme del nuovo diritto di famiglia per quanto attiene « al coniuge non legalmente separato per sua colpa o per fatto a lui addebitabile ».

Nel rapporto che abbiamo mantenuto costantemente con i vari enti di volontariato e con il servizio volontari del di-

partimento per la cooperazione del Ministero degli affari esteri e negli incontri che abbiamo avuto nel maggio-giugno scorsi direttamente con parecchi volontari quando con il presidente Andreotti abbiamo visitato alcuni paesi africani, abbiamo riscontrato alcune difficoltà che i volontari incontrano nel vedersi riconosciuti i benefici previsti dalla legge n. 38 del 1979.

Abbiamo quindi pensato di formulare una proposta di legge che mirasse a superare questo stato di cose sia per quanto riguarda il servizio prestato nei paesi in via di sviluppo sia per quanto riguarda gli aspetti previdenziali.

Non abbiamo affatto innovato rispetto a quanto già previsto nella legge n. 38, salvo in un punto di cui dirò dopo, ma abbiamo voluto riconfermare ed esplicitare quanto già era codificato per rendere più certa la norma e per non lasciar adito alle varie amministrazioni ad interpretazioni restrittive che vanno contro la lettera e lo spirito della legge; proprio perché non abbiamo portato innovazioni ci meravigliano le osservazioni che sono state presentate in Commissione bilancio.

Quando parliamo all'articolo 1 di «attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale» non intendiamo affatto prevedere che le attività prestate nei paesi in via di sviluppo vengano considerate come attività di ruolo concedendo un particolare privilegio ai volontari, ma indichiamo un semplice riferimento al parametro per la valutazione dei titoli. Così, quando diciamo che il servizio deve essere riconosciuto «in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera» eccetera, non facciamo che ripetere quanto è già previsto dall'articolo 38 della legge del 1979.

Riteniamo quindi che la Commissione bilancio possa con serenità riconsiderare il parere espresso riconoscendo che non si vanno a creare condizioni di privilegio per i volontari, anche se lo spirito della legge n. 38 è quello di favorire le varie forme di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e il volontariato è una delle forme più significative di tale cooperazio-

ne e va quindi incoraggiato piuttosto che scoraggiato. Oltretutto teniamo conto che dei 700 volontari attualmente prestanti servizio nei paesi in via di sviluppo solo 120 prestano il servizio in alternativa a quello militare e che il servizio alternativo ha una durata doppia rispetto a quello di leva sul suolo nazionale.

Per quanto riguarda le misure previdenziali, vi è una osservazione della Commissione affari costituzionali che possiamo benissimo accogliere anche se la legge n. 38 è stata approvata dopo che da anni era entrato in vigore il nuovo diritto di famiglia ed allora non erano state sollevate obiezioni di sorta.

Qui invece viene il punto che può essere considerato innovativo ed è quello che riguarda le assicurazioni per «l'invalidità, vecchiaia e superstiti»; ma questo era già previsto nella legge n. 1222 e non è immaginabile che con la legge n. 38 abbiamo voluto ridurre le misure previdenziali.

Ad ogni modo, poiché vengono sollevate eccezioni alla estensione delle assicurazioni, abbiamo pensato di correggere la dizione lacunosa dell'articolo 34. Resta dunque integro l'articolo 1 così come formulato.

Per quanto riguarda l'articolo 2, anche per tener conto delle osservazioni della Commissione affari costituzionali, propongo la seguente nuova stesura dell'articolo 34, n. 4, della legge n. 38 del 1979: «4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio, morte, nonché invalidità, vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

«Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere agli aventi diritto» (ho modificato come richiesto dalla I Commissione) «secondo

le disposizioni di legge o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario o dagli esperti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 ».

Infine, poiché è logico che queste precisazioni debbano valere per tutti coloro i quali abbiano operato nell'ambito della legge n. 38, propongo un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a tutto il personale che sia stato inviato all'estero in base agli articoli 20, 21 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, anche se già rientrato in Italia ».

Con queste osservazioni e con queste modifiche penso dovremmo richiedere alla Commissione bilancio un riesame del proprio parere e augurarci che ci sia dato modo di approvare in tempi brevi questa proposta di legge che è molto attesa da quanti operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

PIER GIORGIO BOTTARELLI. Nel concordare con le proposte del relatore, colgo l'occasione per porre un problema che si è andato evidenziando nel corso del tempo, man mano che le questioni della cooperazione con i paesi in via di sviluppo sono venute assumendo il rilievo che hanno attualmente, sia per quanto riguarda la problematica in sé sia per l'attenzione prestata dall'opinione pubblica e dal Parlamento al riguardo. Mi riferisco alla rispondenza della legge n. 38 del 1979 ai compiti che si sono venuti definendo nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare sotto due aspetti. Il primo riguarda lo stanziamento di fondi destinati a questo settore che nel corso degli anni, dal 1979 ad oggi, è più che decuplicato. Infatti, da uno stanziamento di poche decine di miliardi approvato con tale legge si è passati quest'anno alla somma di 1.500 miliardi. Il secondo concerne il rodaggio che deve essere compiuto dagli organismi previsti nella legge. Abbiamo istituito un Dipartimento, elevando il rango del vecchio servizio di cooperazione allo sviluppo e creando un'organizzazione nuova all'interno del Ministero degli affari esteri che dovrebbe occuparsi di

tutta questa materia. Pertanto, vi è la necessità di verificare il funzionamento della legge, soprattutto la sua applicazione e rispondenza agli obiettivi che ci eravamo proposti di raggiungere tre anni fa.

Signor presidente, prendendo spunto da questa discussione ma a lato del provvedimento che può compiere il suo iter normale, propongo che la Commissione proceda in tempi brevi all'audizione del responsabile del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e del comitato consultivo misto che dall'interno del Ministero e con criteri democratici dovrebbe verificare il funzionamento e gli indirizzi della cooperazione con i paesi in via di sviluppo. In questo modo, alla presenza del sottosegretario competente, potremmo farci un'idea esatta del reale funzionamento della legge, valutando la necessità di apportarvi modifiche o di dare indirizzi al Governo. Credo che tutto questo potrebbe essere fatto in tempi brevi ed essere di grande utilità per imprimere impulso alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

PRESIDENTE. Condivido l'esigenza da lei prospettata, onorevole Bottarelli, e ritengo che il rappresentante del Governo possa, a sua volta, informarne il collega che si occupa del settore. Studieremo con l'Ufficio di Presidenza la maniera di organizzare questa consultazione.

Propongo di richiedere il riesame del parere della Commissione bilancio e di trasmettere alla stessa, per il necessario parere, l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
